



# Il trattamento minimo di pensione per il 2015

Dal 1° gennaio 2015 l'importo minimo di pensione corrisposto dall'Inps è passato da 500,88 a 502,39 euro al mese, per 13 mensilità: 1,51 euro in più al mese rispetto al 2014.

Quando il contribuente ha versato un numero di contributi appena sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione, l'importo che ne deriva, normalmente, è inferiore al trattamento minimo.

In questo caso, il pensionato ha diritto, quando non si superano determinati limiti di reddito, a ottenere che quanto versato venga "elevato", fino a raggiungere l'importo del trattamento minimo. In ogni caso l'importo che deriva direttamente dai contributi versati viene sempre corrisposto, indipendentemente dal reddito. Non è prevista l'integrazione al minimo per coloro che hanno ottenuto la pensione con tutti i contributi versati dopo il 31

dicembre 1995, in quanto la pensione è interamente a calcolo contributivo.

Per ottenere l'integrazione al minimo, il reddito da prendere in considerazione, fino al dicembre 1993, era unicamente quello del pensionato.

Dal gennaio 1994 non è sufficiente che il reddito individuale del pensionato sia inferiore al limite previsto: si valuta anche il reddito posseduto da entrambi i coniugi, quando non separati legalmente ed effettivamente (con domicili differenti).

Vediamo i limiti reddituali che consentono oppure escludono la possibilità di ottenere il minimo per il 2015.

A) Limite di reddito annuale che consente di percepire l'intero trattamento minimo: individuale: fino a 6.531,07 euro;

coniugale: fino a 19.593,21 euro.

B) Limite di reddito annuale che esclude ogni integrazione

al trattamento minimo:

individuale: oltre i 13.062,14 euro;

coniugale: oltre i 26.124,28 euro.

C) Limiti di reddito annuali che consentono di percepire una parziale integrazione al minimo:

individuale: da 6.531,07 a 13.062,14 euro;

coniugale: da 19.593,21 a 26.124,28 euro.

L'importo annuo che spetta come parziale integrazione è la differenza tra il limite di reddito che esclude l'integrazione al minimo e l'ammontare dei redditi posseduti. Esempio: 26.124,28 euro (limite di reddito coniugale che esclude il minimo); meno 23.000,00 euro (reddito posseduto dai coniugi) differenza 3.124,28 euro: importo annuo che spetta come integrazione e va diviso per i mesi dell'anno in cui si percepisce la pensione (13 se è tutto l'anno:  $3.124,28 : 13 = 240,32$  impor-

to mensile). Questa quota si somma all'importo di pensione che deriva dai soli contributi versati: esempio 200 euro + 240,32 di integrazione = 440,32 euro l'importo che viene pagato. Il totale, in ogni caso, non può superare il trattamento minimo. Il fatto di superare i limiti di reddito, dopo aver ottenuto il trattamento minimo, non ne comporta la revoca ma la sua "cristallizzazione" (blocco del minimo).

I redditi da prendere in considerazione sono tutti quelli che vengono assoggettati all'Irpef.

I redditi che non si prendono in considerazione sono:

- la quota di pensione che deriva dai solo contributi versati;
- la casa di abitazione;
- le rendite dell'Inail;
- le pensioni degli invalidi civili;
- l'indennità di accompagnamento.

Angelo Vivenza